FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA TRIBUNALE FEDERALE

nel procedimento instaurato dal Procuratore Federale a carico dal tesserato Arcangelo Ricciardi

il Tribunale Federale, composto da

Tullio Scovazzi, presidente,

Isidoro Di Giovanni, giudice,

Paolo Grassi. giudice,

riunitosi il 13 aprile 2016, presso la sede della Federazione Scacchistica Italiana, Viale Regina Giovanna 12, Milano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Con atto del 18 gennaio 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il tesserato Arcangelo Ricciardi per le "fattispecie di illecito sportivo mediante cheating informatico nonché di difetto di fair play", a seguito di fatti avvenuti durante il torneo svoltosi a Imperia dal 30 agosto al 4 settembre 2015. Con memoria del 18 febbraio 2016, che anche richiamava la precedente memoria presentata il 25 novembre 2015 alla Procura Federale, il Ricciardi si costituiva in giudizio, rappresentato dall'avv. Riccardo Borasio, e chiedeva la dichiarazione di "piena assoluzione per non aver commesso nulla di tutto quanto contestatogli dalla Procura Federale".

Nell'udienza del 23 febbraio 2016 il Tribunale discuteva, in contraddittorio con le parti (il Procuratore Federale, avv. Nicola Paglietti, e il Sostituto Procuratore Federale, avv. Salvatore Mileto, per la Procura; l'avv. Borasio, per il Ricciardi) sull'ammissibilità e rilevanza delle richieste istruttorie dedotte dalle parti. Al termine dell'udienza, il Tribunale deliberava l'ammissione di alcune prove testimoniali e disponeva una consulenza tecnica, da affidare a un esperto scelto da una lista di tre esperti indicati dal FIDE/ACP Anti-Cheating Committee, sul seguente quesito: "Dica il C.T.U., esaminate le sette partite giocate dal Ricciardi al torneo di Imperia 2015, sulla base delle vigenti 'Anti-Cheating Guidelines' della FIDE, quale probabilità vi siano che il gioco adottato dal Ricciardi sia attribuibile ad un elaboratore o altro strumento elettronico".

Nell'udienza del 7 marzo 2016, in contraddittorio con le parti (il Sostituto Procuratore Federale, per la Procura; l'avv. Borasio e l'avv. Andrea Ventura, per il Ricciardi) venivano sentiti i testimoni Jean Dominique Coqueraut, arbitro del torneo di Imperia 2015, comparso personalmente, Maria Rozzati, comparsa personalmente, e Gianni Rossi Cassani, organizzatore e giocatore del Torneo di Imperia 2015, sentito via skype. I testimoni rendevano le deposizioni, previa la loro identificazione e le ammonizione di rito. Al termine dell'udienza il Tribunale dichiarava conclusa la

fase di assunzione delle prove orali e, tenuto conto che la FIDE si era dichiarata non disponibile a designare esperti per la consulenza tecnica d'ufficio, designava come C.T.U. il prof. M.I. Fabio Bellini, riformulando il quesito come segue: "Dica il C.T.U., esaminate le sette partite giocate dal Ricciardi al torneo di Imperia 2015, sulla base della conoscenza ed esperienza, anche tenendo conto delle 'Anti-Cheating Guidelines' della FIDE, quale probabilità vi siano che il gioco adottato dal Ricciardi in quell'occasione sia attribuibile ad un elaboratore o ad altro strumento elettronico".

La consulenza d'ufficio veniva depositata il 31 marzo 2016 e immediatamente comunicata alle parti.

All'udienza del 4 aprile 2016, svolta in contraddittorio con le parti (il Procuratore Federale, per la Procura; gli avv. Borasio e Ventura, per il Ricciardi), interveniva anche il Ricciardi, che rendeva alcune dichiarazioni sui fatti rilevanti per il giudizio. Le parti formulavano le loro conclusioni come segue: la Procura chiedeva la sospensione del Ricciardi dall'attività agonistica per due anni (come dalla nota conclusiva del 4 aprile 2016); la difesa chiedeva la piena assoluzione del Ricciardi.

Il Tribunale si riuniva il 13 aprile 2016 per deliberare.

Motivazione

Il Tribunale è consapevole dell'importanza di una decisione che riguarda un caso di presunta frode sportiva (c.d. *cheating*), vale a dire un comportamento che, se provato, costituisce "una minaccia all'integrità e alla credibilità degli scacchi", come posto in evidenza dalle "Anti-Cheating Guidelines", predisposte dal *FIDE/ACP Anti-Cheating Committee*.

Il Tribunale è anche consapevole della complessità che il caso portato in giudizio presenta in linea di fatto e, in particolare, sul piano probatorio, non essendo stata acquisita la prova certa sulle caratteristiche tecniche del meccanismo che il Ricciardi avrebbe utilizzato per comunicare con l'esterno e ricevere risposte dall'esterno, mentre disputava il torneo di Imperia 2015.

In via generale e affrontando preliminarmente la questione probatoria, il Tribunale richiama la sentenza della Corte di Giustizia Federale, sez. un., C.U. n. 019/CGF del 2 agosto 2012, secondo la quale, essendo l'ordinamento sportivo estraneo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali, come il procedimento penale, esso "è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto difesa, costituzionalmente protetto" (cfr. Sandulli e Sferrazza, Il giusto processo sportivo, Milano, 2015, p. 81). Condividendo tale assunto, il Tribunale ritiene di operare una propria autonoma valutazione del quadro probatorio sulla base di criteri che possono essere diversi da quelli propri del procedimento penale. E' utile richiamare a questo riguardo 1 'art. 38, comma 6, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in base al quale "per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva". Tutto questo consente di valutare l'insieme probatorio rilevante per il presente giudizio secondo il prudente apprezzamento del Tribunale stesso, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., e sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c.

Fatta questa doverosa premessa sul piano generale, il Tribunale, dopo aver attentamente considerato le circostanze in fatto dedotte dalle parti ed emerse in giudizio, è giunto alla conclusione che nel caso concreto esistono presunzioni gravi, precise e concordanti che, valutate nel loro complesso, portano alla conclusione che il Ricciardi abbia usato mezzi fraudolenti durante il torneo di Imperia del 2015.

Risulta infatti e il Tribunale dà per acquisito che:

- il Ricciardi si presentava costantemente con circa 10-15 minuti di ritardo in sala gioco (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);
- il Ricciardi indossava ogni giorno una camicia di tessuto scuro, spesso e pesante (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);
- il Ricciardi teneva la camicia sempre completamente abbottonata (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);
- il Ricciardi aveva un abbigliamento non adatto al clima caldo della sala gioco, dove non esisteva aria condizionata (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);
- il Ricciardi sedeva alla scacchiera in posizione rigida ed eretta, senza modificarla quasi mai e senza alzarsi mai (fatto dato per pacifico dalle parti);
- il Ricciardi teneva sempre vicino a sé una bottiglia di acqua minerale (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);
- il Ricciardi sudava copiosamente e, senza mai alzarsi, riceveva fazzoletti di carta da una signora, poi identificata con la Rozzati, che lo accompagnava regolarmente in sala da gioco e che ivi si tratteneva per l'intera durata della partita (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);
- il Ricciardi teneva quasi sempre le braccia strettamente conserte davanti a sé, con il pollice della mano destra sotto l'ascella del braccio sinistro (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);
- il Ricciardi aveva un continuo e rapido movimento di chiusura e di apertura delle palpebre degli occhi (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);
- il Ricciardi portava spesso davanti al petto, tra la sua camicia e la scacchiera, la bottiglia dell'acqua o un fazzoletto (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);

- al termine delle partite, il Ricciardi declinava l'invito degli avversari di commentare le stesse (v. testimonianze Coqueraut e, relativamente a un solo caso, Rossi Cassani);
- il 3 settembre 2015, dopo il quinto turno del torneo, il Ricciardi si sottoponeva a un controllo, come richiesto dall'arbitro Coqueraut e in presenza anche del secondo arbitro del torneo, durante il quale, dopo aver mostrato che non aveva nulla nelle tasche, si rifiutava di togliersi la camicia e di mostrare che cosa tenesse sotto la stessa (v. testimonianza Coqueraut);
- il 5 settembre 2015, prima dell'ottavo turno di gioco, il Ricciardi si sottoponeva al controllo con il metal detector, in presenza dell'arbitro Coquaraut, della Rozzati, del Rossi Cassani e di altri due signori, durante il quale il metal detector suonava all'altezza del petto del Ricciardi (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);
- nella stessa occasione, alla richiesta dell'arbitro Coqueraut di mostrare se avesse qualcosa sotto la camicia, il Ricciardi sbottonava e toglieva la camicia stessa, evidenziando di avere appeso al collo una sorta di ciondolo di colore scuro e di forma quadrangolare, oggetto cucito con filo alla canottiera che il Ricciardi indossava sotto la camicia (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);
- nella stessa occasione, il Ricciardi tentava di togliersi qualcosa da sotto un'ascella (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);
- subito dopo, il Ricciardi dichiarava di voler abbandonare il torneo e si allontanava dalla sede del torneo stesso (v. testimonianze Coqueraut e Rossi Cassani);
- nel corso del processo la difesa affermava che l'oggetto indossato dal Ricciardi durante il controllo del 5 settembre 2015 fosse un ciondolo con una immagine religiosa, del quale ha prodotto le fotografie, ma i testimoni Coqueraut e Rossi Cassani, a specifica domanda, escludevano che l'oggetto visto in occasione di tale controllo si identificasse con quello riprodotto nelle fotografie allegate dalla difesa.

Da tutti questi elementi, considerati nel loro complesso, risulta che il Ricciardi durante il torneo di Imperia 2015 ha tenuto un comportamento del tutto anomalo rispetto a quello normale per un giocatore impegnato in un torneo di scacchi. A questo riguardo, è utile una precisazione. Il Tribunale è ben consapevole del fatto che comportamenti anomali sono riscontrabili in alcuni giocatori di scacchi, senza che per questo si possa sospettare che gli stessi siano responsabili di violazioni al Regolamento di giustizia e disciplina. Ad esempio, ogni tesserato è libero di giocare a scacchi nel caldo dell'estate con una camicia pesante abbottonata fino al collo. Questa situazione si trasforma però in una presunzione grave e precisa di illecito se, nonostante la richiesta dell'arbitro che sospetta la presenza di strani congegni celati sotto la camicia, il giocatore si rifiuta di togliersi la camicia stessa (come è avvenuto il 3 settembre 2015 nel presente caso). Un'altra presunzione grave e precisa, oltre che concordante con la prima, si ha se il giocatore in questione, due giorni dopo,

mostra di avere oggetti metallici strani sotto la camicia, collegati con fili alla canottiera, allontanandosi immediatamente dopo questa scoperta dalla sede del torneo – poco importa se ritirato volontariamente o espulso dall'arbitro –, rifiutandosi così di consentire all'arbitro di esaminare più attentamente ed eventualmente prendere in consegna gli oggetti stessi (come è avvenuto il 5 settembre 2015 nel presente caso).

In entrambe queste situazioni era applicabile l'art. 11, par. 3, del Regolamento internazionale degli scacchi FIDE (in vigore dal 1° luglio 2014), in base al quale, "durante la partita, a un giocatore è proibito avere un apparecchio telefonico portatile e/o altro dispositivo elettronico di comunicazione nell'area della competizione". La norma prosegue indicando che "l'arbitro può richiedere al giocatore di consentire che i suoi abiti, borse od altri oggetti personali siano ispezionati in privato" e che "se un giocatore rifiuta di cooperare con questo obbligo, l'arbitro dovrà prendere misure in base all'articolo 12.9", misure che includono l'"espulsione dalla competizione" (art. 12, par. 9, lett. h) . Ritiene il Tribunale che, nel caso specifico, l'arbitro avrebbe dovuto provvedere a espellere il Ricciardi dal torneo già il 3 settembre 2015, per il solo fatto che questi si fosse rifiutato di togliersi la camicia durante l'ispezione, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento della responsabilità del Ricciardi, il fatto che, in tale occasione, l'arbitro gli abbia invece consentito di proseguire nel torneo.

Il Tribunale può pertanto concludere che, al di là delle molte anomalie riscontrabili nei suoi vari comportamenti, il Ricciardi abbia dimostrato un'evidente volontà di sottrarsi a quei controlli che, conferendo i relativi poteri di indagine agli arbitri, sono stati introdotti nell'ambito delle competizioni scacchistiche proprio al fine di prevenire e sanzionare i comportamento di frode mediante strumenti elettronici. Nel caso specifico, come si è visto, il Ricciardi si è per due volte sottratto ai controlli in questione (il 3 e il 5 settembre).

Vale al riguardo il principio generale del diritto sportivo in base al quale l'atleta che si rifiuta ingiustificatamente di sottoporsi a un controllo legittimo si rende responsabile di un illecito corrispondente, per gravità, all'illecito che il controllo avrebbe potuto accertare. In proposito, è utile richiamare, per analogia, la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, un trattato concluso il 19 ottobre 2005 (di cui l'Italia è parte), che, all'art. 2, par. 3, include nella definizione di "violazione alle regole anti-doping" non solo l'assunzione di sostanze vietate, ma anche il fatto di sottrarsi in modo ingiustificato a un legittimo controllo ("refusing, or failing without compelling justification, to submit to sample collection after notification as authorized in applicable anti-doping rules or otherwise evading sample collection").

In aggiunta a tutto questo insieme, già di per sé grave, preciso e concordante, vanno valutate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, affidata a persona molto qualificata sotto il profilo sia scacchistico, che matematico (un Maestro Internazionale di scacchi, professore universitario di matematica per la finanza). La consulenza rileva, tra l'altro, che "la probabilità, sulla base del modello Elo, che un giocatore della forza di Ricciardi ottenga un risultato pari o superiore a 5,5 punti contro gli avversari incontrati è dell'ordine del 0,0001%, che corrisponde a un caso su di un milione", che, con l'unica eccezione della terza partita a partire dalla diciottesima mossa, "il gioco di Ricciardi ha un tasso di errore bassissimo, (...) assolutamente non compatibile con la sua categoria, ma piuttosto conforme al livello di un giocatore tra i primi al mondo in particolare stato di forma" e che "il gioco del Ricciardi presenta una elevatissima coincidenza con le prime scelte del software Stockfish, soprattutto nei momenti cruciali della partita". La consulenza giunge alla conclusione, pienamente motivata, che "il gioco di Ricciardi presenta molteplici caratteristiche tipiche del gioco dei computer". Non rileva, secondo il Tribunale, l'asserzione che la consulenza è stata condotta sulla base di un'edizione del programma (Stockfish 7) che non sarebbe stata disponibile al momento del torneo Imperia 2015 (quando era disponibile Stockfish 6), non avendo la difesa del Ricciardi dato alcuna dimostrazione che le indicazioni del programma circa le mosse del Ricciardi sarebbero state diverse, a seconda delle diverse sue edizioni.

Il Tribunale Federale ritiene pertanto accertati i fatti segnalati dalla Procura, fatti che costituiscono violazione da parte del Ricciardi dell'art. 3, c. 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina (obbligo di tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e correttezza sportiva), oltre che dell'art. 11 del Regolamento internazionale degli scacchi FIDE (obbligo di consentire l'ispezione in privato di abiti e oggetti personali). I dati di fatto comprovati in giudizio e le risultanze della consulenza tecnica dell'ufficio costituiscono un insieme di presunzioni gravi, precise e concordanti che portano inevitabilmente a una simile conclusione.

Circa la sanzione, il Tribunale ha valutato la richiesta della Procura (due anni di sospensione) e ha preso atto che le già richiamate "Anti-Cheating Guidelines" consigliano una sanzione di tre anni di sospensione per il giocatore di maggiore età non recidivo responsabile di frode elettronica (sez. 5, lett. A.1). Visto che il Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede all'art. 24 la sanzione della sospensione per due anni quale sanzione immediatamente inferiore alla massima sanzione della radiazione, il Tribunale ritiene appropriato comminare al Ricciardi la sanzione di due anni di sospensione.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale,

ritiene accertati i fatti ascritti e la violazione da parte del tesserato Arcangelo Ricciardi dell'art. 3, c. 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina;

commina al tesserato Arcangelo Ricciardi la sanzione di due anni di sospensione.

Milano, 18 aprile 2016.

Tullio Scovazzi

Isidoro Di Giovanni

Paolo Grassi